



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

PROP. 172

**AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI
CIVICO DI CRISTINA-BENFRATELLI
P.zza N. Leotta n.4, 90127 Palermo.**

Tel.091/6662401–Telefax 091/6662301 – email: conto.capitale@arnascivico.it –

PEC: ape.ospedalecivicopa@pec.it

AVVISO

CIG

Con delibera n. del , questa Amministrazione, con sede in Palermo, Piazza N. Leotta n.4 ha indetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 58 del medesimo decreto, procedura negoziata sul MEPA per la fornitura di n. 62 elettrocardiografi da destinare a varie UU.OO.CC. dell'A.R.N.A.S., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo Decreto.

Fornitura articolata in un unico lotto indivisibile.

Importo complessivo posto a base di gara € 200.000,00 Iva esclusa.

Le ditte nel proporre offerta devono fare riferimento al CIG riportato a fianco del lotto ed effettuare se dovuto, il versamento in favore dell'ANAC.

E' consentito il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degli artt. 45 e 48 e s.i.m. del D.Lgs 50/16.

Termine ultimo di presentazione offerte: quella indicata nella **RDO n.**

Le offerte dovranno essere presentate direttamente sulla piattaforma MEPA.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. E' richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/16 e s.i.m.

Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.

Il capitolato e gli altri documenti d'appalto sono pubblicati sul MEPA, RDO n.

Gli eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti tramite l'apposita funzione "comunicazioni" della piattaforma MEPA nella RDO di riferimento entro e non oltre il , ore

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti espressamente previsti nel presente Avviso.

**Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Lo Medico**

Al. "B"



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura negoziata MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n. 50/16 e s.m.i. per la fornitura di n. 62 elettrocardiografi da destinare a varie UU.OO.CC. dell'A.R.N.A.S. –
CIG**

1. PREMESSE

Con delibera n. _____ del _____, immediatamente esecutiva, questa Amministrazione ha indetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e art. 58 del medesimo decreto, la procedura articolata in un lotto indivisibile, per la fornitura di n. 62 elettrocardiografi da destinare a varie UU.OO.CC. dell'A.R.N.A.S.

L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura espletata sul MEPA e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Il luogo di svolgimento della consegna è: Arnas Civico Di Cristina Benfratelli. – codice NUTS ITG12

2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA - La documentazione di gara comprende:

Disciplinare;

Capitolato di gara con annessa scheda tecnica;

Avviso di gara;

Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;

Modello dichiarazione in materia di flussi;

Modello dichiarazione iscrizione Camera di Commercio;

DGUE;

Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso agli atti;

Patto d'integrità

Sul sito Internet www.arnascivico.it verrà pubblicato nell'apposita sezione bandi di gara e nella sezione amministrazione trasparente l'avviso, mentre tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale MEPA nell'apposita sezione RDO n. _____

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura direttamente nella piattaforma MEPA nell'apposita sezione "COMUNICAZIONI" entro la data indicata nella RDO.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella stessa sezione "COMUNICAZIONI".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, c.5, del Codice.

Salvo quanto disposto al precedente capoverso, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della piattaforma MEPA.

Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (chiarimenti, certificazioni etc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate usando la suddetta piattaforma. Gli operatori economici pertanto sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti la presente RDO.

3 . OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto indivisibile per la fornitura di n. 62 elettrocardiografi da destinare a varie UU.OO.CC. dell'A.R.N.A.S.

CIG _____

Importo complessivo a base di gara € 200.000,00 Iva esclusa.

Il quadro economico della fornitura è il seguente:

A) Importo complessivo a base di gara		€	200.000,00
B1) Iva AL 22%		€	44.000,00
B2) D.LGS. 50/16 ART. 113	1%	€	2.000,00
TOTALE		€	246.000,00

E' fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 10 "Modalità di presentazione dell'offerta" del presente Disciplinare, in relazione all'obbligo, per ogni singolo operatore, di indicare nella propria offerta gli eventuali oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura.

Non sono previsti rischi da interferenze trattandosi di "mera fornitura".

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti ed abilitati nel MEPA per la categoria oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice ed in caso di loro partecipazione l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE allegato alla RDO compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e che saranno verificate dalla S.A. secondo le previsioni di legge.

La mancata adesione ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ'

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i certificati camerali.

b) abilitazione al MEPA come sopra specificato.

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali oppure ogni altro mezzo previsto dal D.Lgs 50/2016;

6.2 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

Elenco delle principali forniture, attinenti all'oggetto dell'appalto, prestate negli ultimi DUE anni (2020-2021) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari ed a tal fine allega l'elenco delle forniture effettuate nell'ultimo biennio con l'indicazione degli importi di aggiudicazione;

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 18.04.2016, n. 50, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'**istituto dell'avvalimento**, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89, rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, nonché allegando la dichiarazione di impresa ausiliaria.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.l.m..

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.1 e 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara per singolo lotto; salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7 del Codice.

Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione

del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita , a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il pagamento potrà essere effettuato: in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT – IT 32 02008 04671 numero di conto 000300734729 – codice BIC SWIFT: UNICRITM1854;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi>
- pub/garanzie
- finanziarie/
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi>
- pub/soggetti

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

avere validità per 180 giorni;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.l. gs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.l. gs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.l. gs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett.d),e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà a pena di esclusione, essere inserita sulla piattaforma MEPA (RDO n. _____) e con le modalità previste dallo stesso sistema, entro la data in essa indicata (_____).

Per partecipare alla presente gara la ditta concorrente dovrà trasmettere esclusivamente per via telematica tramite MEPA tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

E' fondamentale che i documenti richiesti vengano inseriti come di seguito:

nella busta amministrativa verranno inseriti sia i documenti amministrativi sia i documenti tecnici;

nella busta economica verrà inserita esclusivamente l'offerta economica per singola voce oltre quella complessiva generata dal sistema.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

a) DGUE;

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti ex art.80 del DLGS 5/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al medesimo articolo, comma 3.

b) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva corredato da copia fotostatica del/i sottoscrittore/i;

c) capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;

d) dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) eventuale documentazione prevista in caso di avalimento da produrre allegata alla istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto b);

g) cauzione provvisoria;

h) eventuali copie delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della cauzione provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 che ne dichiara il possesso da produrre in allegato alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto g);

i) dichiarazione per l'accesso agli atti;

l) PASS OE – ricevuta del pagamento contributo ANAC in riferimento al CIG del lotto.

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti.

- copia dell'offerta senza l'indicazione dei prezzi offerti

- dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnologici richiesti (requisiti generali e specifici);

- Depliant illustrativi;

- certificazione relativa a Marchi CE ed ogni altra conformità alla normativa di riferimento

- Relazione tecnica con l'indicazione del tipo di documento, pagina e rigo in cui può essere evinto che la caratteristica tecnica del prodotto offerto corrisponda a quella elaborata dall'Azienda Ospedaliera.

- Schede tecniche recante: il nome commerciale del prodotto ed i relativi codici; l'indicazione della casa di produzione, stabilimento di produzione, distributore, schede di sicurezza dei prodotti offerti, ogni altra notizia utile ad una precisa individuazione delle caratteristiche tecniche

la ditta partecipante, dovrà inoltre presentare, a pena di esclusione:

La relazione tecnica ed i depliant/schede tecniche dovranno redatti in lingua italiana, o accompagnati dalla relativa traduzione in italiano sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera. Successivamente l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatrici; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l'aggiudicazione.

Nella Sezione relativa alla "OFFERTA ECONOMICA", dovrà essere inserita oltre all'offerta economica generata dal sistema MEPA:

- **Offerta economica complessiva con l'indicazione dell'importo per singola voce sottoscritta dal legale rappresentante della società e indicazione del ribasso praticato.**

L'importo offerto, iva esclusa, non potrà, comunque essere uguale o superiore, pena l'automatica esclusione dalla gara, all'importo a base d'asta fissato dalla Stazione appaltante.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro, in cifre ed in lettere.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo del trasporto, imballo e di ogni altro onere previsto dal CSA con la sola esclusione dell'iva.

Non sono ammesse offerte alternative o condizionate o parziali.

Ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs.50/16 l'operatore economico dovrà indicare in offerta i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ED INVIATA DOVRA' ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) del Codice degli appalti., trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate o definite dal mercato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Si procederà all'aggiudicazione soltanto dopo aver ottenuto la relativa copertura finanziaria a seguito di contrattazione del budget in Assessorato della Salute.

Inoltre, la S.A. si riserva:

- di revocare la presente procedura o di non procedere all'aggiudicazione di gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

E' facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/16.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l'ultima offerta pervenuta.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza

in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono essere rese in relazione al tipo di impresa, dai soggetti espressamente indicati in coda al medesimo articolo;

La istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'apposito modello pubblicato nella RDO, e rubricato *"Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva"*.

13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato

PARTE I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

PARTE II

Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 12;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Parte III

Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B - C - D).].

Parte IV

Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria di cui al par 7.2 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità

e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI

Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

IL Direttore U.O.C. Provveditorato
(Ing. Vincenzo Lo Medico)



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. Provveditorato

Telefono: 091- 6662401

E-mail: provveditorato@arnascivico.it

Web: www.arnascivico.it

Alc. 8.1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura MEPA per la fornitura di n. 62 Elettrocardiografi da destinare a varie UU.OO.CC dell'A.R.N.A.S., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e art. 58 del medesimo decreto.

CIG _____

ART. 1 GENERALITÀ', OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto articolato in un unico lotto indivisibile, ha per oggetto la fornitura di n. 62 Elettrocardiografi da destinare a varie UU.OO.CC dell'A.R.N.A.S., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e art. 58 del medesimo decreto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett b) del medesimo decreto.

L'appalto è articolato in un unico lotto indivisibile e l'importo a base d'asta è pari a € 200.000,00.

ART. 2 REQUISITI MINIMI DELLE APPARECCHIATURE

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato, devono essere necessariamente possedute dalle Apparecchiature e dai dispositivi accessori offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso in cui la scheda tecnica del prodotto si riferisse, casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola impresa, si deve intendere inserita la clausola "o equivalente". L'equivalenza deve essere ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione tecnica dettagliata da allegare alla documentazione tecnica di gara. Il presente capitolato tecnico ha come obiettivo quello di fornire alle Ditte concorrenti il riferimento per predisporre l'offerta tecnica richiesta dal bando di gara.

Il Fornitore dovrà, unitamente ad ogni apparecchiatura e dispositivo accessorio, consegnare all'Amministrazione ordinante, una copia della manualistica tecnica completa, relativa al prodotto fornito.

La documentazione dovrà essere in lingua italiana.

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la conformità delle apparecchiature alle normative di riferimento (CE, CEI, UNI EN ISO) o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori e del paziente.

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere corredate della documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti.

ART. 3 CONSEGNA E ALTRE INDICAZIONI

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature in oggetto, presso le UU.OO. che saranno specificate negli ordinativi, previo accordo con i Responsabili.

Le apparecchiature dovranno essere confezionate ed imballate in modo tale che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione e soprattutto "in sicurezza".

La consegna di tutto quanto previsto nel presente capitolato si intende comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, e quant'altro previsto nell'offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell'ordine. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno. La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare

apparecchiature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, e i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, più recenti, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera che si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche (e quindi acquistare i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarle qualora, con proprio giudizio insindacabile, le consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo, pretendendo dunque la consegna di un'apparecchiatura con le stesse caratteristiche dell'offerta.

In quest'ultimo caso, la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente, subendo le relative conseguenze, di cui al successivo Art. 7.

La consegna ed il montaggio delle apparecchiature dovranno essere effettuate entro il termine massimo di 30 giorni a far data dall'ordinativo di fornitura ed avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, firmata per ricevuta, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 314 III° piano della palazzina Uffici Amministrativi.

L'intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano.

Art. 4 COLLAUDO/VERIFICA

1. Le apparecchiature oggetto della fornitura sono soggette a collaudo e verifica da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l'obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero: verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all'ordine d'acquisto;

verifica del corretto funzionamento del bene/i fornito/i;

verifica di conformità del bene/i fornito/i alle norme comunitarie e alla normativa vigente

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

Art. 5

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

2. Garanzia: l'impresa garantisce la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura fornita per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore, da fatti imputabili all'Ente e comunque dall'uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

a) manutenzione full risk;

a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;

b) nel caso di cui al punto a) del presente capitolato la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

L'impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l'impresa è tenuta a fornire a richiesta, parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4. Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art. 6

INADEMPIENZE / PENALITA'

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine concordato, in fase di negoziazione, l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un importo massimo del 10% del valore del contratto dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura parziale dei beni costituenti oggetto della fornitura, e la fornitura di materiale difforme da quello offerto o materiale difettato. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

4. Configureranno inadempienza i casi in cui l'impresa fornitrice non dovesse ottemperare a quanto previsto dall'art.5, commi 3 e 4 del presente capitolato.

In tali casi, la Stazione Appaltante provvederà:

- per il caso di cui al comma 3, ad addebitare al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per la sostituzione delle parti di ricambio, per il periodo indicato (5 anni a decorrere dalla data di scadenza);
- per il caso di cui al comma 4, ad addebitare i costi scaturenti dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva non eseguite dalla ditta fornitrice nel periodo di garanzia).

ART. 7

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ART. 8

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata ed a saldo dell'ordine di fornitura. Nella stessa dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari delle singole componenti ove possibile, il CIG relativo, con indicazione del relativo documento di accompagnamento.

Nella fattura summenzionata dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio (BFNEOH); il numero e la data dell'ordine d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

L'eventuale difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

A seguito di precisa richiesta della capogruppo, in caso di RTI, potrà essere concesso all'azienda mandante di fatturare direttamente parte della fornitura aggiudicata, secondo la ripartizione dichiarata in sede di partecipazione.

Analoga disciplina si applicherà nei confronti di eventuali ditte sub-appaltatrici.

**Art. 9
COSTI SICUREZZA**

Per la suddetta fornitura non sono previsti rischi di interferenza e quindi non è necessario redigere il DUVRI e l'importo degli oneri per la sicurezza relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto, è pari a zero.

**ART. 10
REVISIONE DEI PREZZI**

Si rimanda alle previsione di cui all'Art. 29 della L. 25 del 28/03/2022.

**ART. 11
PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

**ART. 12
SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo), e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura. L'IVA verrà assolta a mente delle vigenti disposizione di legge.

**ART. 13
CAUZIONE**

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo aggiudicato (IVA esclusa).

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo le condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva, vincolata secondo la normativa vigente, deve essere prodotta a richiesta dell'Azienda, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, e potrà essere costituita, alternativamente, in contanti o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da società autorizzata.

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/16, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

**ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi::

Per persistenti ritardi nelle consegne;

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni;

Per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti

Nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, il ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

Nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a 30 giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria;

Qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;

In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

In caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza;

In caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato;

In caso di cessazione dell'attività oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico della Ditta.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta.

Art.15 CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.
2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.
3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.16 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

le disposizioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;

il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

il D.Lgvo n.50/2016;

le disposizioni regionali vevvoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale; le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

La ditta obbligata

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 15 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata

Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Lo Medico

SCHEDA TECNICA

N. 62 ELETTROCARDIOGRAFI DA DESTINARE A VARIE UU.OO.CC. DELL' A.R.N.A.S. CIVICO - PALERMO

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHiesta CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. ECG computerizzato a 12 derivazioni (I, II, III, aVR-L-F, V1-6) funzionante a rete e a batteria conforme alla normativa di riferimento che permetta di monitorare la salute ed il corretto funzionamento dell'apparato cardiovascolare, testare la funzionalità cardiaca sia in situazioni standard o di riposo che sotto sforzo, rilevare eventuali patologie cardiache silenti o nascoste per. Es. (ipertensione, cardiopatie ischemiche, cardiomiopatie, scompenso cardiaco, aritmie, valvulopatie mitraliche e aortiche);		
2. Autonomia minima a batteria completamente carica di 1h di registrazione tracciato;		
3. Dotazione di stampante termica per la stampa simultanea delle derivazioni misurate su carta formato A4;		
4. Velocità scorrimento carta 5,10,25 e 50mm/s;		
5. Dotato di tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente e funzioni;		
6. Dotato di display LCD a colori di almeno 7" retro illuminato a LED per la visualizzazione di almeno 6 tracce oltre interfaccia utente e messaggi;		
7. Dotato di presa Rj45 ethernet e funzione Wi-fi per connettività		

con Hospital- LAN, USB per esportazione dati;		
8. Possibilità di esportazione esami in formato pdf da porta USB;		
9. Connettività Protocollo DICOM integrato per archiviare su PACS gli esami svolti;		
10. Protezione da scarica da defibrillatori;		
11. Dotato di monitoraggio per distacco elettrodo;		
12. Dotato di allarmi acustici e visivi su tutti i parametri monitorati;		
13. Apparecchiatura leggera, compatta e facilmente trasportabile, peso massimo 5Kg batteria inclusa con tempo di accensione <= 8 secondi per approntare esami in rapidità;		
14. Programma di interpretazione Glasgow adulti e bambini 12 derivazioni;		
15. Filtro passa basso e elevato rapporto di reiezione di modo comune (CMRR) per rendere gli esami indipendenti il più possibile da rumori e disturbi ambientali;		
16. Memorizzazione di almeno 100 tracciati con possibilità di espansione memoria;		
17. Dotato di carrello con ripiano per trasporto, porta elettrodi e braccio reggi cavo;		
18. Garanzia 24 mesi;		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.